

TI_GERICHTE 30.2002.69 vom 3. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.69

FR: TI_GERICHTE 30.2002.69 du 3 février 2003

IT: TI_GERICHTE 30.2002.69 del 3 febbraio 2003

Volltext

Incarto n.30.2002.69/AMM

1113/210

Bellinzona

3 febbraio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 16 ottobre 2002
presentato da

_____ , _____

(patrocinato dall'avv. _____ , _____)

contro

la decisione dell'11 _____ 2002 emessa dalla Sezione forestale, _____ ;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

chela Sezione forestale, con decisione dell' _____ 2002, ha inflitto
a _____ una multa di fr. 1000. ■ in applicazione degli art. 43 cpv. 1 lett. e
LFo e 38 LCFo;

che con ricorso del 16 ottobre 2002 _____ chiede l'annullamento di tale
risoluzione;

che nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2002 la Sezione forestale propone di respingere il
ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerando in diritto:

che, per quel che concerne la contravvenzione di cui all'art. 43 cpv. 1 lett. e LFo, l'art. 109
CP ■ nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002 ■ disponeva che l'azione penale si
prescrive in un anno;

che stando all'art. 72 n. 2 vCP in caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova
prescrizione; nondimeno, l'azione penale per le contravvenzioni è prescritta in tutti i casi col
decorso di un termine pari al doppio della durata normale;

che, per quel che concerne il reato previsto dall'art. 38 LCFo, esso costituisce una contravvenzione di diritto cantonale a norma dell'art. 335 n. 1 CP;

che per l'art. 1 del decreto legislativo del 24 giugno 1947 che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni (RL 3.3.3.4.1) l'azione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali si prescrive nel termine di due anni, ritenuto che gli atti di istruttoria non interrompono il corso della prescrizione (art. 2);

che in concreto i reati contestati all'insorgente sono stati accertati, stando al rapporto di contravvenzione del 26 novembre 2001, durante un sopralluogo effettuato nel mese di novembre 2000 (doc. 4, pag. 1 a metà), sicché le violazioni sono state necessariamente perpetrate prima di allora;

che, pertanto, l'azione penale nei confronti dell'accusato si è prescritta ■ al più tardi ■ nel mese di novembre 2002;

che il presente procedimento deve quindi essere stralciato dai ruoli;

che, riguardo agli oneri processuali, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente;

che nell'ordinamento giuridico svizzero non vige altresì nessun principio generale che obblighi le autorità cantonali, in assenza di una normativa al riguardo, ad accordare indennità al ricorrente il cui gravame sia stato accolto in un procedimento penale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

visti gli art. 1 segg. LPContr e gli art. 1 segg. del decreto legislativo che regola la prescrizione in materia di contravvenzioni;

pronuncia: 1. La decisione dell'11 ottobre 2002 emessa dalla Sezione forestale, _____, è annullata per intervenuta prescrizione dell'azione penale.

2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

■ Sezione forestale, _____,

■ arch. _____, _____,

■ avv. _____, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.